

Informativa per la clientela di studio

[N. 07 del 24.03.2017](#)

*Ai gentili Clienti
Loro sedi*

OGGETTO: COMUNICAZIONE "SPESOMETRO 2016"

Gentile Cliente,

L'articolo 21 del dl 78/2010, successivamente modificato dall'articolo 2 comma 6 del DL 16/2012, ha introdotto l'obbligo di comunicare all'Agenzia delle Entrate le operazioni rilevanti ai fini Iva (cosiddetto "spesometro").

I termini per effettuare la trasmissione telematica sono:

- **il 10 aprile** dell'anno successivo a quello di riferimento per i soggetti obbligati che effettuano la **liquidazione Iva mensile**;
- **il 20 aprile** dell'anno successivo a quello di riferimento **per gli altri soggetti**.

Anche quest'anno torna l'appuntamento con la "comunicazione polivalente", meglio nota come "spesometro", uno dei principali strumenti anti-evasione in mano all'Agenzia delle Entrate. Il principio di base è che i soggetti passivi d'Iva hanno l'obbligo di comunicare al Fisco per via telematica le operazioni rilevanti ai fini dell'imposta effettuate nel corso dell'anno precedente, ma le distinzioni e i dettagli di cui tenere conto sono molti.

Soggetti interessati

La comunicazione in esame va effettuata da parte dei "soggetti passivi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto che effettuano **operazioni rilevanti ai fini dell'imposta**". Di conseguenza, lo spesometro riguarda **tutti i soggetti passivi IVA** (imprese / lavoratori autonomi) e quindi interessa anche:

- i soggetti (imprese / lavoratori autonomi) in **contabilità semplificata**;
- gli **enti non commerciali**, relativamente alle operazioni effettuate nell'esercizio di attività commerciali / agricole ai sensi dell'art. 4, DPR n. 633/72;
- i **soggetti non residenti** con stabile organizzazione in Italia, operanti tramite un rappresentante fiscale ovvero identificati direttamente;
- i **curatori fallimentari ed i commissari liquidatori** di società fallite o in liquidazione coatta amministrativa;
- i **soggetti** che effettuano operazioni esenti ed hanno **esercitato l'opzione per la dispensa degli adempimenti IVA** ex art. 36-bis, DPR n. 633/72.

Soggetti esonerati

sono seguiti molteplici interventi della stessa Agenzia che ha riconosciuto l'esenzione dall'adempimento in esame per i seguenti soggetti / operazioni:

- **Amministrazioni pubbliche**;
- **Contribuenti Forfettari**;
- **Contribuenti Minimi**;

- **Enti non commerciali** relativamente all' acquisto e cessioni di beni, prestazioni di servizi resi e ricevuti relativamente all'attività istituzionale non soggetta ad iva.

- **soggetti di cui agli artt. 22 e 74-ter** per le operazioni documentate da **fattura di importo unitario inferiore a € 3.000** (al netto IVA).

Considerato che **tali esenzioni** sono espressamente **applicabili esclusivamente** allo spesometro "**per l'anno 2014**" e "**per l'anno 2015**", le stesse **non sono applicabili anche** per lo **spesometro relativo al 2016**, per il quale vanno considerate le regole ordinarie. Si ritiene opportuno evidenziare che i predetti Provvedimenti sono stati pubblicati a fine marzo / inizio aprile di ogni anno, quindi non si esclude che l'Agenzia intervenga in tal senso in questi giorni.

Campo di applicazione

Nella versione vigente l'obbligo di comunicazione riguarda:

- *le cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali c'è **l'obbligo di emissione della fattura**, a prescindere dall'importo;*
- *le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali non c'è l'obbligo di emissione della fattura, se l'importo unitario dell'operazione è pari o superiore a € 3.600,00 al lordo dell'Iva;*
- *le operazioni in contanti legate al turismo di importo pari o superiore a € 1.000,00, effettuate da chi esercita commercio al minuto e attività assimilate, o da agenzie di viaggi e turismo, nei confronti delle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e comunque diversa da quella di uno dei paesi dell'Unione Europea, che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato.*
- *le operazioni soggette a **reverse charge** (un particolare meccanismo di applicazione dell'Iva in cui l'obbligo dell'imposizione fiscale viene spostato dal venditore all'acquirente) per le quali non è stata addebitata l'Iva in fattura;*
- *le operazioni soggette allo **split payment** (il meccanismo di scissione dei pagamenti con il quale le Pa versano l'Iva direttamente all'Erario e non al fornitore).*

NOVITA': già a decorrere dal 2016 è stata soppressa la comunicazione "**black list**" conseguentemente, anche le cessioni di beni / prestazioni di servizi, effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Stati "**black list**" individuati dai DDMM 4.5.99 e 23.11.2001 **vanno incluse nello spesometro**. Per dette operazioni trova quindi applicazione **quanto "ordinariamente" previsto per le operazioni con l'estero**. In particolare nello spesometro 2016:

- **vanno comunque esclusi** i dati relativi alle **importazioni** e alle **esportazioni** di beni;
- **vanno inclusi** i dati relativi alle prestazioni di servizi **rilevanti ai fini IVA**.

Esclusioni

Sono escluse dall'obbligo di comunicazione:

- *le **importazioni** e le **esportazioni** indicate **nell'art. 8 comma 1, lettere a) e b)**, del Dpr 633/1972;*
- *le **operazioni intracomunitarie** perché già oggetto di comunicazione all'Agenzia delle Entrate con modello Intra.*
- *le operazioni non documentate da fattura effettuate nei confronti di soggetti privati e pari o inferiori ad € 3.600 (se confermato);*
- *le operazioni che costituiscono già **oggetto di comunicazione all'Anagrafe tributaria***
- *Soggetti che hanno inviato i dati delle **prestazioni sanitarie al STS***

Compilazione del modulo

La comunicazione telematica può essere effettuata inviando i dati in forma analitica o in forma aggregata. L'opzione è vincolante per l'intero contenuto della comunicazione, anche in caso di invio sostitutivo.

Tuttavia, l'opzione dell'invio dei dati in forma aggregata non è consentita per la comunicazione relativa a:

- acquisti da operatori economici sammarinesi
- acquisti e cessioni da e nei confronti dei produttori agricoli
- acquisti di beni e di prestazioni di servizi legate al turismo

Allegato alla presente indichiamo alcune casistiche più frequenti per una corretta compilazione.

Regime Sanzionatorio

Il regime sanzionatorio è collegato alla natura non dichiarativa della comunicazione in esame. In caso di **omessa presentazione** ovvero all'invio con **dati incompleti / errati** non sono pertanto applicabili le sanzioni previste in caso di omessa / infedele dichiarazione.

A tali violazioni è applicabile la **sanzione da € 250 a € 2.000** di cui all'art. 11, D.Lgs. n. 471/97 per "l'omissione di ogni comunicazione prescritta dalla legge tributaria ... o invio di tali comunicazioni con dati incompleti o non veritieri".

Lo Studio ringrazia per l'attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse.

Distinti saluti

**STUDIO ROSSI
& PARTNERS**

Casi particolari

Attività in contabilità separata – Nel caso di contribuente che esercita due attività in contabilità separata ai sensi dell'art. 36 DPR 633/72, la fattura del fornitore che contiene costi promiscui ad entrambe le attività, può essere comunicata, ancorché possa dar luogo a distinte registrazioni, compilando un dettaglio unico, al netto di eventuali voci fuori campo IVA.

Autotrasportatori – Per gli autotrasportatori, iscritti al relativo albo, che possono annotare le fatture emesse entro il trimestre solare successivo a quello di loro emissione ai sensi dell'art. 74 comma 4 del DPR 633/72, l'obbligo di inserimento nella comunicazione scatta al momento in cui le medesime sono registrate.

Cessioni gratuite oggetto di autofattura – Le cessioni gratuite di beni oggetto di autofatturazione rientranti nell'attività propria dell'impresa cedente, sono da comunicare con l'indicazione della partita IVA del cedente.

Fatture cointestate – Le operazioni documentate da fatture cointestate devono essere comunicate per ognuno dei cointestatari.

Fatture ricevute da contribuenti che adottano il regime fiscale di vantaggio – L'operazione effettuata da un contribuente in regime fiscale di vantaggio (Minimo e/o Forfettario), pur non recando addebito di imposta, è da considerare comunque rilevante e quindi soggetta a registrazione ai fini IVA, ed è pertanto da comprendere nella comunicazione. L'esonero dalla comunicazione riguarda solo il contribuente minimo o forfettario e non i clienti dello stesso.

Operazioni in applicazione del regime IVA del margine – Le operazioni effettuate in applicazione del regime IVA dei beni usati di cui ai commi da 36 a 40 del D.L. 41/1995, non documentate da fattura, sono oggetto di comunicazione se il totale documento risulta di importo non inferiore ad euro 3.600.

Operazioni realizzate con spedizioni internazionali delle merci – In considerazione dell'esclusione dall'obbligo di comunicazione di importazioni, esportazioni, cessione di beni e prestazioni di servizi effettuate e ricevute registrate e soggette a registrazione nei confronti di operatori economici aventi sede in paesi cosiddetti Black List, le prestazioni di servizio strettamente legate ad operazioni di importazione ed esportazione (es. servizi di spedizione e trasporto), disciplinate dall'articolo 9 del DPR 633/1972 sono da comunicare al netto degli importi esclusi (es. diritti doganali). Viceversa, sono escluse dall'obbligo di comunicazione le operazioni effettuate e ricevute in ambito comunitario, poiché sono già acquisite tramite i modelli INTRA.

Schede carburante – Sono esclusi dalla comunicazione i dati degli acquisti di carburante pagati con carte di credito. Per i casi in cui permane la tenuta delle schede carburante il modello prevede la possibilità del soggetto obbligato alla comunicazione di riportarne i dati con le stesse modalità del documento riepilogativo.

Vendite per corrispondenza – Le vendite per corrispondenza vengono comunicate con le stesse modalità delle altre operazioni effettuate attraverso i canali distributivi ordinari e pertanto, per le operazioni per le quali viene rilasciata fattura occorre comunicare la vendita indipendentemente dall'importo. Per le operazioni per le quali non viene emessa fattura invece, la comunicazione sarà effettuata con riguardo alla soglia dei tremilaseicento euro al lordo dell'Iva.

Operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali soggettive - Nei casi di operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali soggettive, avvenute durante il periodo cui si riferisce la comunicazione, è necessario distinguere le seguenti ipotesi:

- nell'ipotesi di operazione straordinaria o di trasformazione sostanziale soggettiva che comporti l'estinzione del soggetto, il subentrante ha l'obbligo di trasmettere la comunicazione contenente anche i dati delle operazioni effettuate dal soggetto estinto;
- se il soggetto non si estingue, l'obbligo di comunicazione rimane a suo carico.

Di seguito si riportano alcuni chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate nei Documenti 11.10.2011 e 22.12.2011 nonché nella Circolare 19.6.2012, n. 25/E in relazione alla comunicazione effettuata nel 2012, **non richiamati nelle attuali istruzioni**, da ritenersi **comunque applicabili** anche alla "nuova" comunicazione.

Dispensa adempimenti IVA operazioni esenti	I soggetti esonerati dagli adempimenti IVA per le operazioni esenti ex art. 36-bis, DPR n. 633/72 sono tenuti alla presentazione della comunicazione in esame con riferimento a tutte le operazioni rese/ricevute da tali soggetti a prescindere dall'emissione della fattura, comprese le operazioni esenti per le quali opera l'esonero ex art. 36-
Operazioni con applicazione del reverse charge	Sono oggetto di comunicazione le operazioni assoggettate al reverse charge ex artt. 17, commi 5 e 6, e 74, commi 7 e 8, DPR n. 633/72 (ad esempio, cessioni di oro, subappalti in edilizia, ecc.) nelle quali l'imposta non è indicata in fattura in quanto assolta dall'acquirente / committente. Quest'ultimo, in particolare, nel quadro FR dovrà barrare l'apposita casella 6 "Op. in reverse charge" .
Compravendita di immobili	Sono escluse dalla comunicazione le fatture d'acconto e saldo emesse da un'impresa edile relative alla cessione di immobili il cui contratto di compravendita è registrato nel medesimo anno . Se le fatture relative agli acconti sono annotate nell'anno precedente a quello in cui avviene la registrazione della compravendita queste sono da comunicare
Operazioni ex art. 74, comma 1, DPR n. 633/72	Le operazioni di cui all'art. 74, comma 1, DPR n. 633/72, quali ad esempio quelle relative al commercio di sali e tabacchi, di fiammiferi, telefonia pubblica e vendita di documenti di viaggio per trasporto pubblico, registrate quali "operazioni fuori campo IVA", sono escluse dall'obbligo della comunicazione.
Operazioni ex art. 7, DPR n. 605/73	Sono escluse dall'obbligo in esame le operazioni che hanno costituito oggetto di comunicazione all'Anagrafe Tributaria ex art. 7, DPR n. 605/73. L'esclusione non riguarda solo i soggetti che hanno posto in essere le operazioni, ma interessa anche i soggetti che hanno ricevuto le prestazioni o acquistato i servizi "per la quasi totalità delle comunicazioni all'Anagrafe Tributaria", tra le quali, rientrano, a titolo esemplificativo, i contratti di assicurazione, le utenze elettriche, idriche e del gas, i contratti di locazione e compravendita, le operazioni già riportate nei modd. Intra. Fanno eccezione le operazioni relative ai contratti di leasing / noleggio / locazione in qualità di utilizzatori, per la natura soggettiva all'esonero.
Cessione beni usati e regime del margine	Per le operazioni rientranti nel regime IVA dei beni usati ex DL n. 41/95, non documentate da fattura , va comunicato l'intero corrispettivo , se di importo pari o superiore al limite di € 3.600 "indipendentemente dal metodo di calcolo del margine (analitico, forfetario o globale)" .